

FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE CODIFICHE DAL 01.01.2021

Egregio cliente,

dal 1 gennaio 2021 sarà obbligatorio l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (in questa fase le codifiche sono già disponibili, seppure non obbligatorie).

Le principali novità riguardano l'incremento delle **tipologie di documenti** che possono essere "compilati" e trasmessi allo SDI, nonché la previsione di un maggior dettaglio della **natura dell'operazione**.

L'obiettivo è la messa a disposizione della dichiarazione iva precompilata, oltre che delle liquidazioni iva e dei registri.

Vengono dunque introdotti:

- **nuovi codici** per identificare il "**Tipo documento**";
- **nuovi codici dettaglio** in merito alla "**Natura**" dell'operazione; **nuove codifiche "Tipo ritenuta"** al fine di specificarne la "destinazione",
- per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

Sono altresì previsti:

- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo;
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per l'esposizione di sconti / maggiorazioni;
- l'introduzione del nuovo codice "**Modalità pagamento**" per il **PagoPA** (MP23).

NUOVI "TIPO DOCUMENTO"

Sono stati introdotti **nuovi codici** per gestire le seguenti fattispecie:

- **integrazione fatture** reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall'estero (TD17 e TD19);
- **regolarizzazione splafonamento** (TD21);
- **estrazione beni da un deposito IVA** (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con

versamento dell'IVA (TD23);

- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. a)**, DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni a cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24). La fattura va emessa / inviata al Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. b)**, DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al Sdl entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- **cessione di beni ammortizzabili** e per **passaggi interni** (TD26);
- fattura per **autoconsumo / cessioni gratuite** senza rivalsa (TD27).

Codice	Tipo documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16 nuova	Integrazione fattura reverse charge interno "Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.)."

<p>TD17 nuova</p>	<p>Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero</p> <p>“Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).”</p>
<p>TD18 nuova</p>	<p>Integrazione per acquisto di beni intraUE</p> <p>Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).</p>
<p>TD19 nuova</p>	<p>Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72</p> <p>“Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.”</p>
<p>TD20</p>	<p>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93). Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, il codice “TD20” va utilizzato per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97. In tal caso si rammenta che nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento.</p>

TD21 nuova	Autofattura per splafonamento L'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21 . A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 nuova	Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 nuova	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
TD24 nuova	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 nuova	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 nuova	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 nuova	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

NUOVI CODICI "NATURA OPERAZIONE"

E' prevista una **suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione** (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). La natura dell'operazione va specificata quando l'operazione è priva dell'indicazione dell'iva.

Codice	Tipologia operazione	
N1	Escluse ex art. 15	
N2 non soggette	N2.1	Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
	N2.2	Non soggette – altri casi
N3 non imponibili	N3.1	Non imponibili – esportazioni
	N3.2	Non imponibili – cessioni intraUE
	N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
	N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
	N3.6	Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti	
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	
N6 inversione contabile	N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9	Inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)	